Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 264

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 22 ottobre 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 264 DEL 22 OTTOBRE 1966:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 49: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Debito redimibile 5 % - 1954 per indennizzo beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace (Legge 29 ottobre 1954, n. 1050) - Parte prima: Serie sorteggiata per l'ammortamento nella OTTAVA estrazione del 10 ottobre 1966. — Parte seconda: Serie sorteggiate per l'ammortamento negli anni precedenti.

(7500)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 ottobre 1966, n. 839.

Modifica dell'articolo 3 del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, recante norme sull'uso del marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'articolo 3 del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per il commercio con l'estero, su parere conforme dei Ministeri interessati e sentito l'Istituto nazionale del commercio estero, determina, con proprio decreto, tra i gruppi indicati all'articolo 1, i prodotti soggetti al marchio nazionale di esportazione, i requisiti di qualità, di selezione, di condizionamento e di imballaggio ai quali essi debbono rispondere per potere essere esportati nei singoli Paesi nonchè le modalità di controllo per l'accertamento dei requisiti e per il rilascio dei documenti attestanti l'esito del controllo ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 ottobre 1966

SARAGAT

MORO — TOLLOY — PRETI — RESTIVO — SCALFARO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 4 ottobre 1966, n. 840.

Proroga del termine previsto dall'articolo 199 del testo unico sugli infortuni sul lavoro e disposizioni sulla tenuta dei libri paga e matricola per il settore dell'artigianato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo dal 1° gennaio 1966, di cui al secondo comma dello articolo 199 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per gli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese e che non abbiano dipendenti, il termine per la presentazione delle denunce di esercizio di cui all'articolo 12 dello stesso decreto presidenziale è prorogato fino al 31 dicembre 1966, senza applicazione di alcuna sanzione, anche per il ritardo nel versamento dei contributi relativi.

Art. 2.

L'obbligo della tenuta dei libri di matricola e di paga, di cui all'articolo 20 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, non si applica agli artigiani come soggetti assicurati di cui all'articolo 4, n. 3, dello stesso decreto presidenziale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 ottobre 1966

SARAGAT

MORO — BOSCO

Visto, *il Guardasilli:* REALE

LEGGE 4 ottobre 1966, n. 841.

Cancellazione dall'elenco delle opere idrauliche di seconda categoria di un tratto di argine a destra del fiume Reno, in comune di Castelmaggiore (Bologna).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il tratto di argine in destra del fiume Reno, a campagna dell'arginatura maestra, in comune di Castelmaggiore (Bologna) soggiacente mediamente di centimetri 60 dalla quota di sommità dell'arginatura stessa, individuato nel catasto del Comune medesimo al foglio 17, mappali: 3, 26; al foglio 27, mappali: 23, 26, 27, 38, 48, 49; al foglio 28, mappali: 13, 30, 41, 45, 69, 72, 73, 77/*a*, 77/*b*; al foglio 29, mappali: 41, 55, è cancellato dallo elenco delle opere idrauliche di seconda categoria, approvato con regio decreto 11 febbraio 1867, n. 3598.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 ottobre 1966

SARAGAT

MORO — MANCINI — PRETI — RESTIVO

Visto, *il Guardasilli:* REALE

LEGGE 12 ottobre 1966, n. **842**.

Soppressione dell'Istituto nazionale per l'esame delle invenzioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Istituto nazionale per l'esame delle invenzioni è soppresso e le sue attribuzioni sono trasferite all'Ufficio centrale brevetti del Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 2.

Il personale direttivo in servizio all'atto del passaggio dell'Istituto stesso alle dipendenze del Ministero dell'industria e del commercio è inquadrato in soprannumero nel ruolo tecnico della carriera direttiva della proprietà intellettuale con la qualifica di esaminatore capo.

Il suddetto personale consegue la qualifica superiore dopo diciotto mesi di anzianità di qualifica, permanendo nella posizione soprannumeraria.

Art. 3.

Il servizio comunque prestato dal personale di cui al precedente articolo dalla data del passaggio dello Istituto nazionale per l'esame delle invenzioni alle dipendenze del Ministero dell'industria e del commercio è calcolato per intero agli effetti del trattamento di quiescenza.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire quattro milioni in ragione di anno, si farà fronte:

per lire 1.050.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1151 dello stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio per l'anno finanziario 1966 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi:

per lire 2.950.000 con l'economia che sarà realizzata a seguito della soppressione dell'Istituto nazionale per l'esame delle invenzioni sul capitolo n. 1464 dello stato di previsione predetto e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 ottobre 1966

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1966, n. **843**.

Istituzione di un posto di assistente di ruolo convenzionato presso la cattedra di « Storia della Sardegna » della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, numero 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata a Cagliari il 18 febbraio 1966, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di « Storia della Sardegna » della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari.

Art. 3.

I contributi annui a carico della Regione autonoma della Sardegna, vengono determinati in lire 2.600.000 (duemilioniseicentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in lire 520.000 (cinquecentoventimila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4.

L'Università di Cagliari si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sarà senz'altro soppresso ed il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1966

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 62. — VILLA

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente ordinario alla cattedra di « Storia della Sardegna » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Cagliari.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantasei, addì 18 del mese di febbraio a Cagliari in una sala del palazzo della Università degli studi e precisamente nell'ufficio del rettore innanzi a me dottor Gesuino Piga, funzionario amministrativo dell'Università degli studi di Cagliari, delegato con decreto rettorale in data 1° luglio 1963 a redigere gli atti e i contratti per conto dell'Università medesima senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti infranominande, che ne hanno i requisiti di legge, di comune accordo e col mio consenso espressamente rinunciato, sono personalmente comparsi i signori:

prof. Giuseppe Peretti, nato a Cagliari il 5 dicembre 1904, domiciliato per la carica presso il rettorato della Università degli studi di Cagliari, nella sua esclusiva qualità di rettore e legale rappresentante della medesima autorizzato alla stipulazione del presente atto come da deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università stessa in data 31 gennaio 1966 (all. *A*);

on.le Lucio Abis, nato a Oristano il 24 febbraio 1926, domiciliato per la carica presso la Regione autonoma della Sardegna, nella sua esclusiva qualità di Assessore al lavoro e pubblica istruzione e legale rappresentante della Regione autonoma della Sardegna, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione in forza della legge regionale 25 novembre 1964, n. 18, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II) in data 30 dicembre 1964, n. 62 (all. *B*) e in forza del mandato ricevuto dalla Giunta regionale della Sardegna, conferitogli nella adunanza del 14 settembre 1965 (all. *C*).

Premesso:

a) che con legge regionale 25 novembre 1964, n. 18 e relativo regolamento di attuazione, pubblicati rispettivamente nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II) in data 30 dicembre 1964, n. 62, e in data 24 giugno 1965, n. 30, l'Amministrazione regionale è, tra l'altro, autorizzata a stipulare con l'Amministrazione dell'Università di Cagliari e di Sassari apposite convenzioni per il finanziamento di posti di ruolo di assistenti alle cattedre che rivestano particolare interesse per la Sardegna e per le quali la stessa Amministrazione regionale è autorizzata con legge regionale a finanziare la istituzione di posti di professore di ruolo;

b) che la Regione autonoma della Sardegna, con legge regionale 15 maggio 1959, n. 12, è stata autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Amministrazione dell'Università degli studi di Cagliari per l'istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento di « Storia della Sardegna » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari;

c) che tra gli insegnamenti di particolare interesse regionale un posto preminente occupa l'insegnamento di « Storia della Sardegna »;

d) che la Giunta regionale, con deliberazione in data 14 settembre 1965 ha approvato lo schema della presente convenzione, disponendone in pari tempo lo stipulazione (all. *C*);

e) che il Consiglio della Facoltà di lettere e filosofia (all. *D*), il Senato accademico (all. *E*) ed il Consiglio di amministrazione (all. *F*) della Università degli studi di Cagliari hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare l'istituzione del nuovo posto di assistente ordinario alla cattedra di « Storia della Sardegna » e di autorizzare il rettore dell'Università medesima alla stipulazione della presente convenzione. Tutto ciò premesso, i suddetti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare alla assistenza dei testimoni, in esecuzione alla autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso;

Art. 1.

Sarà istituito, a norma dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario alla cattedra di « Storia della Sardegna » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Cagliari.

Art. 2.

La Regione autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante, assume l'obbligazione di corrispondere all'Università degli studi di Cagliari, per il funzionamento del posto di ruolo di cui allo articolo precedente la somma annua di L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila), pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo di un assistente ordinario.

Art. 3.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga inoltre di corrispondere all'Università degli studi di Cagliari, oltre alla somma annua indicata nel precedente art. 2, l'ulteriore somma di L. 520.000 (cinquecentoventimila) annue, pari al 20% (lire venti per ogni cento lire) del contributo di lire 2.600.000, per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 9, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 4.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare alla Università di Cagliari la somma di cui ai precedenti articoli 2 e 3 in un'unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno al quale si riferiscono.

Art. 5.

Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo di importo superiore a quello indicato dall'art. 2, la Regione autonoma della Sardegna si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui all'art. 3.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore degli assistenti universitari, la Regione autonoma della Sardegna, si impegna altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 3.

Art. 6.

L'Università di Cagliari, in esecuzione degli impegni presi dalla Regione autonoma della Sardegna con il presente atto, è tenuta a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente alla cattedra di « Storia della Sardegna ». L'Università di Cagliari verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 3, per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 5, secondo comma.

Art. 7.

Alla fine di ogni anno accademico il titolare del posto di ruolo di cui alla presente convenzione compilerà una relazione della propria attività scientifica e didattica, corredata dalle pubblicazioni, con particolare riferimento agli argomenti di interesse regionale approfonditi.

Detta relazione dovrà essere approvata dal professore ufficiale della materia e trasmessa all'Amministrazione regionale tramite l'Università degli studi di Cagliari, col visto del rettore.

In aggiunta a quanto precede, l'assistente ordinario è tenuto ad eseguire i compiti scientifici e didattici che, nell'ambito della disciplina, l'Amministrazione regionale dovesse ritenere opportuno affidargli, sentito il professore ufficiale dell'insegnamento di « Storia della Sardegna ».

Art. 8.

La presente convenzione avrà la durata di anni dieci con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverrà la nomina del primo titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intenderà tacitamente rinnovata per uguale periodo di tempo qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della scadenza

Art. 9.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi resterà senz'altro soppresso con corrispondente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 10.

La presente convenzione che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Cagliari è esente da tassa di registro e bollo a termini dell'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Essa diverrà esecutiva non appena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo.

Richiesto, io ufficiale rogante, ricevo questo atto scritto da persona di mia fiducia, in pagine 8 (otto) e fino a qui della presente, del quale ho dato lettura alle parti contraenti che lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà e che qui con me lo sottoscrivono.

Il rettore: Giuseppe PERETTI

L'assessore al lavoro e pubblica istruzione: Lucio ABIS

L'ufficiale rogante: Gesuino PIGA

Registrato a Cagliari, addì 22 febbraio 1966 al n. 7311, mod. 2, vol. 462. Esatte L. *gratis*.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1966, n. 844.

Autorizzazione all'Automobile Club di Firenze ad acquistare un immobile.

N. 844. Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club di Firenze viene autorizzato ad acquistare in proprietà dalla Società immobiliare « Novissima », con sede in Prato, per l'importo di L. 57.000.000, una porzione immobiliare sita in Prato alla via del Romito — angolo via Pandolfini — costituita da un vano al piano interrato di mq. 155,46 e di una vasta autorimessa posta nel sottosuolo estesa mq. 543, per trasferirvi gli uffici della propria delegazione.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 90. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1966, n. 845.

Autorizzazione all'Automobile Club di Novara ad acquistare un immobile.

N. 845. Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club di Novara viene autorizzato ad acquistare in proprietà dal sig. Sergio Cavigioli, per il prezzo di L. 7.300.000, il complesso immobiliare con i relativi servizi, costituito da un vano al piano terreno, da uno al piano interrato e da un vano solaio, facente parte del fabbricato denominato « Condominio Conca d'Oro », sito in Omegna al lungo lago Gramsci, censito alla partita 2744, foglio n. 11, n. 317/4 e partita 2859, foglio n. 11, n. 317/16, per trasferirvi gli uffici della propria delegazione.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 91. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1966, n. 846.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia di San Carlo, nel comune di Ascoli Satriano, con quella del Sacro Cuore di Gesù, nel comune di Cerignola (Foggia).

N. 846. Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano d Ascoli Satriano e Cerignola, in data 5 marzo 1966, relativo all'unione temporanea « æque principalis », della Parrocchia di San Carlo, in contrada omonima del comune di Ascoli Satriano, con quella del Sacro Cuore di Gesù, in zona Borgo Libertà del comune di Cerignola (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 92. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1966, n. 847.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Vincenzo de' Paoli, nel comune di Caltagirone (Catania).

N. 847. Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Caltagirone in data 12 maggio 1965, integrato con dichiarazione della stessa data e con postilla del 1° marzo 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di San Vincenzo de' Paoli, in contrada Semini del comune di Caltagirone (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 93. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1966, n. 848.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo, nel comune di Marzano Appio (Caserta).

N. 848. Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo, in frazione Campagnola del comune di Marzano Appio (Caserta).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 94. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1966.

Revoca dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale 30 luglio 1953, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto successivo, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 361, con il quale il sig. Succio Orfeo di Giovanni Battista fu nominato, a seguito di concorso, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 1° agosto 1961, con il quale il sig. Succio Orfeo venne sospeso cautelarmente dall'attività professionale di agente di cambio fino all'espletamento del procedimento penale a suo carico pendente presso l'autorità giudiziaria;

Considerato che il procedimento penale si è concluso con una sentenza di condanna a pena detentiva, passata in giudicato, a carico dell'agente di cambio summenzionato;

Considerato che lo stesso agente di cambio ha, pertanto, perduto il requisito della « immunità penale », indispensabile per l'iscrizione e la permanenza nel ruolo degli agenti di cambio, ai sensi dell'art. 22, n. 2, della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visti l'art. 57 della citata legge 20 marzo 1913, n. 272, e l'art. 16 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, numero 815;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Succio Orfeo è revocato dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1966

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1966
Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 333

(8233)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Livorno ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967, presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Livorno;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Livorno, è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Livorno sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 29 settembre 1966

p. *Il Ministro*: PICARDI

(8188)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1966.

Rinnovazione del Consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1464, con il quale è stato istituito in Verona l'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli, e i decreti del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, n. 298, che ne ha approvato il vigente statuto e 9 aprile 1962, numero 214, contenente modifiche allo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 27 novembre 1961, riguardante la nomina per un triennio, del Consiglio generale dell'Ente stesso;

Ritenuta la necessità di rinnovare il predetto Consiglio ai sensi dell'art. 7 dello statuto;

Viste le designazioni degli Enti, Amministrazioni ed Organizzazioni interessati;

Decreta:

Il Consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, con sede in Verona, è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Gasdia dott. Vincenzo Eduardo, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Rapino dott. Alessandro, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

La Francesca cons. commer. Francesco, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Girlando dott. Vincenzo, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

D'Alanno dott. Attilio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Benedetti ing. Pietro, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Ciancio dott. Vincenzo, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Giusti Bruno, Pasetto Antonio, Rinaldini Giovanni, Ronca Enea, Tosadori Giuseppe, Bon Vinicio, Selmo Ettore, Brognara Ugolino e Lorusso Antonio, in rappresentanza del comune di Verona;

Filippi avv. Aldo e Tumolo cav. Cesare, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Verona;

Casali cav. ing. Sperandio e Nicoletti comm. rag. Antonio, in rappresentanza della Cassa di risparmio di Verona Vicenza e Belluno;

Murari dalla Corte Brà dott. ing. Vittorio, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Verona;

Antonioli dott. prof. Livio, in rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo di Verona;

Poggi cav. del lav. ing. Franco, in rappresentanza della Banca Mutua Popolare di Verona;

Chiodi comm. Fioralpino, in rappresentanza dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie;

Bovo comm. Giuseppe, in rappresentanza dell'Istituto di Credito Fondiario delle Venezie;

Conforti gr. uff. Silvio, in rappresentanza dei Magazzini generali di Verona;

Antonietti dott. Giovanni Battista, in rappresentanza degli agricoltori;

Fedrigoni comm. dott. Renzo, in rappresentanza degli industriali;

Ambrosi gr. uff. Giuseppe, in rappresentanza dei commercianti;

Prearo on. dott. Roberto, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

Corbellari comm. Giovanni, in rappresentanza degli artigiani;

Piacentini dott. Corrado, in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

Maraboli Ugo, in rappresentanza dei lavoratori;

Farina comm. dott. Alberto, in rappresentanza degli espositori;

De Marzi prof. Guido, in rappresentanza dell'Istituto di tecnica e propaganda agraria.

I consiglieri durano in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 settembre 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(8084)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1966.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Ipoprex » confetti, della ditta Istituto chimico terapico di Milano. (Decreto di revoca n. 4038/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 17 febbraio 1956, con il quale è stata registrata al n. 6391 la specialità medicinale denominata « Ipoprex » (confetti 30), a nome della ditta Istituto chimico terapico, con sede in Milano, via Gasparo da Salò n. 14, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Considerato che, da un controllo effettuato su campioni prelevati dal commercio, l'esito del medesimo non è stato favorevole, in quanto il contenuto in alcaloidi veri e propri non ha superato il 45 % del dichiarato e che il contenuto in alcaloidi totali non ha superato il 56 % del dichiarato.

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ipoprex », confetti, registrata al numero 6391, con decreto in data 17 febbraio 1956, a nome della ditta Istituto chimico terapico, con sede in Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(8150)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1966.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Miadenil glufosfato » fiale e capsule della ditta AL.TER.NA. di Milano. (Decreto di revoca n. 4040/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 7 agosto 1962, con i quali sono state registrate ai numeri 19.667 e 19.667/A la specialità medicinale « Miadenil glufosfato » nella preparazione 10 fiale da 2 cc. e la categoria 20 capsule, a nome della AL.TER.NA., con sede in Milano, via Battistotti Sassi n. 26, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta A.F.I. di Milano, piazzale Gambara, 7/8.

Considerato che, da un controllo effettuato su campioni prelevati dal commercio, il prodotto, nelle due suddette preparazioni, è risultato non corrispondente al dichiarato, e precisamente:

Miadenil glufosfato fiale:

Uridin - 5 - trifosfato sodico (UTP): ritrovato il 180 % del dichiarato;

Acido adenosin - 5 - monofosforico (AMP): ritrovato il 97 % del dichiarato;

Glucosio - 1 - fosfato sodico (G1P): ritrovato il 101 % del dichiarato.

Miadenil glufosfato capsule:

Uridin - 5 - trifosfato sodico (UTP): sono risultati presenti uridin - 5 - difosfato (UDP) e uridin - 5 - monofosfato (UMP) in quantità tali che il contenuto complessivo in uridina rappresenta oltre il 105 % del dichiarato: L'UTP è presente però soltanto in tracce;

Acido adenosin - 5 - monofosforico (AMP): ritrovato il 103 % del dichiarato;

Glucosio - 1 - fosfato sodico (G1P): ritrovato il 96 % del dichiarato.

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Miadenil glufosfato » fiale 2 cc. e della categoria capsule, registrate, rispettivamente, ai numeri 19.667 e 19.667/A con decreti in data 7 agosto 1962, a norma della ditta AL.TER.NA., con sede in Milano.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere immediatamente ritirati dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(8152)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1966.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Aminocor » compresse confettate, della ditta F.G.L. di Milano. (Decreto di revoca n. 4044/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 10 ottobre 1962, con il quale è stata registrata al n. 20.074 la specialità medicinale denominata « Aminocor » (30 compresse confettate da 15 mg.) a nome della ditta F.G.L. - Industria farmaceutica italiana, con sede in Milano, via Altamura n. 11, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Laboratorio bioterapico internazionale Isola, di Genova, viale Pio VII, n. 50.

Considerato che, da un controllo effettuato su campioni prelevati dal commercio a Torino e a Milano è risultato che la quantità di fenilisopropil-difenilproprilamina contenuta nei campioni prelevati a Torino è stata del 24 % superiore al dichiarato, mentre in quelli prelevati a Milano è stata del 13 % inferiore al dichiarato.

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Constatato, inoltre, che gli stampati, sono stati abusivamente modificati, in violazione dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, numero 478, in quanto non è risultata l'indicazione del numero e della data di preparazione della specialità medicinale e che, in luogo della ditta Farmaceutici Gueli Luigi e della ditta Isola di Genova, quest'ultima quale officina di produzione, era indicato l'Istituto chimico terapico, non autorizzato a produrre e porre in commercio la specialità medicinale Aminocor, per cui, per la suddetta violazione, ricorrono gli estremi per la applicazione dell'art. 27, n. 3, dello stesso regolamento;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Aminocor » - compresse confettate - registrata al n. 20.074 con decreto in data 10 ottobre 1962, a nome della ditta F.G.L. - Industria farmaceutica italiana, con sede in Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(8155)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1966.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Vigoril Washington » gocce, della ditta Medicinali Washington di Milano. (Decreto di revoca n. 4035/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 27 agosto 1959, con il quale è stata registrata al n. 12.284/A la categoria gocce della specialità medicinale denominata « Vigoril Washington », a nome della ditta Medicinali Washington, via Gadames n. 91, MI, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, da un controllo effettuato su campioni prelevati dal commercio, il prodotto, nella sua composizione, è risultato non corrispondente al dichiarato, per l'assenza di vitamina B 1, rispetto al dichiarato: mg. 62,5 e che, pertanto, nella specie, ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Constatato, inoltre, che l'etichetta e il foglio illustrativo sono stati abusivamente modificati, in violazione dell'art. 20, per cui ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art. 27, n. 3 dello stesso regolamento.

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria gocce della specialità medicinale denominata « Vigoril Washington » registrata al n. 12.284/A, con decreto in data 27 agosto 1959, a nome della ditta Medicinali Washington di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(8148)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1966.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Citozym » fiale, della ditta Aschei di Ruggero Dazzini di Casteggio (Pavia). (Decreto di revoca n. 4039/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 25 agosto 1956, con il quale è stata registrata al n. 10.719 la specialità medicinale denominata « Citozym » fiale 1 cc. (tipo n. 1 e tipo n. 2), a nome della ditta Laboratori Aschei di Ruggero Dazzini, con sede in Casteggio (Pavia), via Circonvallazione n. 21, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Considerato che, da un controllo effettuato su campioni prelevati presso l'officina farmaceutica della ditta suindicata, il medesimo ha avuto esito non favorevole per la quantità di ferro trovata nelle fiale del tipo 1 e che è risultata inferiore del 40 %, rispetto a quella dichiarata.

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Citozym » fiale da 1 cc. (tipo n. 1 e tipo n. 2) registrata al n. 10.719 con decreto in data 25 agosto 1956, a nome della ditta Aschei di Ruggero Dazzini, con sede in Casteggio (Pavia).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Pavia è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(3151)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1966.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Ateryl » compresse, della ditta Istituto chimico terapico di Milano. (Decreto di revoca n. 4043/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 17 maggio 1957, con il quale è stata registrata al n. 12.569 la specialità medicinale denominata « Ateryl » flacone 30 compresse da g. 0,5, a nome della ditta Istituto chimico terapico con sede in Milano, via Paris Bordone n. 13, attualmente via Gasparo da Salò n. 14, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, da un controllo effettuato su campioni prelevati dal commercio, per l'accertamento della determinazione biologica dell'attività antisteatosica epatica del lipocaic, il medesimo ha avuto esito sfavorevole, in quanto il prodotto è risultato non corrispondente al dichiarato, poichè non è stata riscontrata alcuna azione di protezione nei riguardi dell'aumento dei lipidi epatici, provocato dal trattamento dietetico.

	dieta iperlipidica ipoproteica	+ 3% di lipocaic	+ 3% di lipocaic estratto dalle compresse
Lipidi totali del fegato per grammo di organo fresco sec. Folch e coll. J.B.C. 276,492 (1957)	mg. 88,0	mg. 80,0	mg. 94

(*valori normali mg.* 60)

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ateryl » - compresse, registrata al numero 12.569 con decreto in data 17 maggio 1957, a nome della ditta Istituto chimico terapico con sede in Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(8154)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Campobasso ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967, presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Campobasso;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Campobasso è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di L. 3 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Campobasso sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 12 ottobre 1966

p. *Il Ministro*: PICARDI

(8189)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1966.

Messa in amministrazione straordinaria della filiale di Roma della Intra Bank, società anonima, con sede in Beirut (Libano).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della filiale di Roma della Intra Bank, società anonima, con sede in Beirut (Libano) e capitale di lire libanesi 60.000.000, in dipendenza anche dei provvedimenti adottati per la sede principale di detta società dalle Autorità libanesi, ricorrono gli estremi previsti dal comma primo dell'articolo 57 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per la sottoposizione della predetta filiale all'amministrazione straordinaria di che al titolo 7°, capo 2°, del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

La filiale di Roma della Intra Bank, società anonima, con sede in Beirut (Libano), in applicazione del comma primo dell'art. 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, è sottoposta all'amministrazione straordinaria di cui al titolo 7°, capo 2° del medesimo regio decreto-legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1966

Il Ministro: COLOMBO

(8339)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 8 ottobre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Fernando Scazzocchio, Vice console onorario di Bolivia a Roma.

In data 8 ottobre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Virgilio Pasini, Console onorario di Haiti a Milano.

(8206)

In data 8 ottobre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor David A. Betts, Console degli S.U.A. a Palermo.

In data 8 ottobre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Henrik Ramel, Console generale di Svezia a Milano.

(8207)

In data 8 ottobre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Nancy S. Koch, Console degli S.U.A. a Palermo.

In data 8 ottobre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Orazio Bonanno, Console onorario dei Paesi Bassi a Messina.

(8208)

In data 8 ottobre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Karl Gemünd, Console generale di Germania a Genova.

In data 8 ottobre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Giancarlo Ligabue, Console onorario di Svezia a Venezia.

(8209)

In data 8 ottobre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor François de Vial, Console generale di Francia a Firenze.

In data 8 ottobre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Frederic A. Fisher, Console degli S.U.A. a Milano.

In data 8 ottobre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Abdul Ghani Ayyache, Console generale della Repubblica Araba Siriana a Milano.

(8210)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Foligno

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione, mediante deposito per sessanta giorni consecutivi, all'albo pretorio del comune di Foligno, della mappa relativa alle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Foligno, con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di centoventi giorni da quello di effettivo deposito della mappa nell'ufficio comunale, chiunque vi abbia interesse può, con atto notificato al Ministro per la difesa, proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni, che lo riguarda.

(8237)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Coriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1966 il comune di Coriano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.426.985 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8277)

Autorizzazione al comune di Bertinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1966 il comune di Bertinoro (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.292.160 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8278)

Autorizzazione al comune di Pontremoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1966 il comune di Pontremoli (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 197.053.960 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8279)

Autorizzazione al comune di Barumini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1966 il comune di Barumini (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.791.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8280)

Autorizzazione al comune di Bonarcado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1966 il comune di Bonarcado (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.809.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8281)

Autorizzazione al comune di Buggerru ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1966 il comune di Buggerru (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.015.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8282)

Autorizzazione al comune di Cabras ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1966 il comune di Cabras (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.395.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8283)

Autorizzazione al comune di Montemurro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1966 il comune di Montemurro (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.131.710 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8284)

Autorizzazione al comune di Maratea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1966 il comune di Maratea (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.254.855 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8285)

Autorizzazione al comune di Laurenzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1966 il comune di Laurenzana (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.642.395 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8286)

Autorizzazione al comune di Lagonegro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1966 il comune di Lagonegro (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.206.890 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8287)

Autorizzazione al comune di Guardia Perticara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1966 il comune di Guardia Perticara (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.904.290 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8288)

Autorizzazione al comune di Agnana Calabra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1966 il comune di Agnana Calabra (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.448.772 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8289)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Rotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1966 il comune di San Giovanni Rotondo (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8290)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale « Enrico Fermi » di Roma ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Roma, n. 12023/Gab., in data 30 giugno 1966, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Enrico Fermi » di Roma, è autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 264.000, per istituire, per la durata di quattro anni consecutivi, due premi di studio annuali di L. 33.000 ciascuno da intitolarsi al nome di « prof.ssa Fontana Elena ».

(8211)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1966, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 172, il ricorso straordinario proposto dai signori Berengan Michele e Fregnan Severino avverso il decreto del Ministro per il tesoro n. 2879-*bis* del 29 gennaio 1963, emesso ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è stato accolto limitatamente all'applicazione dei limiti previsti dall'art. 28 della legge medesima.

(8242)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 13.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3378 Mod. 25/A D.P. — Data: 11 novembre 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento del Debito pubblico — Intestazione: Di Placido Aldo, nato a Roccasinibalda il 12 ottobre 1932 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 10 — Capitale L. 350.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 123 Mod. 241 D.P. — Data: 3 maggio 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro - Messina — Intestazione: Ferrara Mariano, nato a Messina il 30 marzo 1892 per conto di Musicò Giovanna, nata a Messina il 27 giugno 1900 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 4 ottobre 1966

(7860) *Il direttore generale*: GAGLIARDO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 202

Corso dei cambi del 21 ottobre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,79	624,90	624,92	624,90	624,90	624,75	624,90	624,90	624,81	624,88
$ Can.	578,75	578,50	578,50	578,65	578,35	578,90	578,90	578,65	578,70	578,75
Fr. Sv.	144,03	143,96	143,98	144,01	143,95	144,04	144,04	144,01	144,01	144,02
Kr. D.	90,57	90,57	90,58	90,545	90,55	90,57	90,53	90,545	90,56	90,56
Kr. N.	87,45	87,46	87,53	87,45	87,40	87,45	87,45	87,45	87,44	87,44
Kr. Sv.	120.77	120,73	120,77	120,755	120,75	120,77	120,75	120,755	120,75	120,75
Fol.	172,60	172,61	172,62	172,63	172,60	172,61	172,595	172,63	172,61	172,60
Fr. B.	12,49	12,485	12,4850	12,4890	12,485	12,50	12,488	12,4890	12,49	12,485
Franco francese	126,41	126,46	126,45	126,50	126,50	126,52	126,51	126,50	126,51	126,49
Lst.	1744,69	1744,30	1744,40	1744,40	1744,25	1744,90	1744,35	1744,40	1744,55	1744,30
Dm. occ.	156,95	157,10	157,13	157,095	157,045	156,95	157,105	157,095	156,96	157,06
Scell. Austr.	24,18	24,195	24,19	24,1875	24,15	24,19	24,188	24,1875	24,18	24,19
Escudo Port.	21,76	21,76	21,7550	21,765	21,75	21,76	21,7675	21,765	21,76	21,76
Peseta Sp.	10,43	10,435	10,44	10,4350	10,43	10,43	10,435	10,4350	10,43	10,43

Media dei titoli del 21 ottobre 1966

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	103,95
Redimibile 3,50 % 1934	100,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	90,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,20
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,875
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,75
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1969)	99,95
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 ottobre 1966

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,90
1 Dollaro canadese	578,775
1 Franco svizzero	144,025
1 Corona danese	90,537
1 Corona norvegese	87,45
1 Corona svedese	120,752
1 Fiorino olandese	172,612
1 Franco belga	12,488
1 Franco francese	126,505
1 Lira sterlina	1744,375
1 Marco germanico	157,10
1 Scellino austriaco	24,188
1 Escudo Port.	21,766
1 Peseta Sp.	10,435

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Rieti

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 6439 in data 6 ottobre 1966, il sig. Oreste Brugnoletti è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Rieti.

(8099)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1966, registro n. 32 Finanze, foglio n. 95, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato dal dottor Francesco Nunziata, laureato in Scienze coloniali, avverso il provvedimento del Ministro per le finanze n. 67641 del 22 aprile 1964, con il quale gli venne negata l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di assistenza e rappresentanza in materia tributaria.

(8096)

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1966, registro n. 26, foglio n. 236, è stato accolto il ricorso in via straordinaria proposto dall'archivista del registro Botti Bruno, avverso la determinazione ministeriale 9 aprile 1964, n. 155909, che di conseguenza viene annullata.

Con detta determinazione non era stata riconosciuta come contratta in servizio e per causa di servizio, l'infermità denunciata dall'interessato.

(8010)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della filiale di Roma della Intra Bank, società anonima, con sede in Beirut (Libano), in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro, di pari data, che dispone, in applicazione del comma primo dell'art. 57 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, la sottoposizione della filiale di Roma della Intra Bank, società anonima, con sede in Beirut (Libano), all'amministrazione straordinaria di cui al titolo 7°, capo 2°, del medesimo regio decreto-legge;

Dispone:

L'avv. Carlo Paoletti è nominato commissario straordinario a norma dell'art. 58 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per l'amministrazione della filiale di Roma della Intra Bank, società anonima, con sede in Beirut (Libano), ed i signori rag. Tommaso Profeta, dott. Vittorio Tino e avv. Valentino Lardo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dallo stesso art. 58.

Il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza hanno i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo 7°, capo 2°, del ripetuto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1966

p. Il Governatore: BAFFI

(8340)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a un posto di tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regolamento per gli ufficiali farmacisti della Marina Militare in s.p.e. approvato con regio decreto 5 luglio 1923, n. 1503, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni concernenti l'ordinamento della Marina Militare;

Visto l'art. 100 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 1 maggio 1941, n. 422;

Visto l'art. 10 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, modificata dalla legge 18 febbraio 1963, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a un posto di tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile, con avviso personale, ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati in farmacia, i diplomati in farmacia forniti anche della laurea in chimica ed i laureati in chimica e farmacia (vecchio ordinamento) che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale di farmacista a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il potere visivo deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio ed a 4/10 nell'altro a rifrazione corretta; è tollerata la miopia non superiore alle 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore alle 5 diottriee, e se vi è astigmatismo dovrà essere di grado tale che la miopia e la ipermetropia totale non sia superiore rispettivamente alle 4 e 5 diottrie nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudocromatiche deve essere normale.

La funzione auditiva deve essere normale; la percezione della voce afona deve avvenire ad un minimo di 8 metri di distanza in un orecchio ed a 5 nell'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia, disartria) anche lievi.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè domande di visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2 sono elevati, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

2) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

3) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

4) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

5) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati inoltre:

a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 400, secondo l'allegato schema, dovrà pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici (Marina) Divisione stato giuridico, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda indirizzata al Ministero della difesa (Marina) oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) specificare la data, la sede ed il voto di laurea nonchè la data e la sede della conseguita abilitazione professionale;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, o per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda dovrà essere unita una fotografia recente del candidato, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco, applicata su carta da bollo da L. 400 sulla quale il candidato stesso dovrà apporre la propria firma. La firma e la fotografia dovranno essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire alla domanda con la fotografia non attenendosi tassativamente alle norme indicate nel precedente art. 5.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

Presidente: Un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale medico;

Membri: Due ufficiali superiori farmacisti o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale medico ed un ufficiale superiore farmacista, un maggiore medico, un professore di chimica farmaceutica;

Segretario (senza voto): Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa (Marina) con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo l'estratto di regolamento annesso alla presente notificazione.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno le prove dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici (Marina) - Divisione stato giuridico, nel termine perentorio di 20 giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto dal registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero, se trattasi di celibe o di vedovo, stato di famiglia, se di ammogliato.

Il vincitore del concorso che otterrà la nomina a tenente, se ammogliato dovrà chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto subito dopo tale nomina.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali od i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autentica notarile del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

8) certificato attestante la conseguita abilitazione professionale;

9) statino dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 2, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore del-

l'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione, su carta da bollo da L. 400, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

d) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 400 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori ceduti dallo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

f) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

g) coloro chè siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400;

h) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento, rilasciato dalle competenti Autorità, l'attuale posizione di ufficiale o di impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del T. U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

Il vincitore del concorso, assunto in servizio con la nomina di tenente farmacista, sarà inviato a seguire un corso di integrazione tecnico professionale e di istruzione militare e marinaresca presso la Scuola di sanità militare marittima della durata non inferiore a quattro mesi.

Art. 14.

Copie della presente notificazione, con le Istruzioni annesse potranno essere richieste alle Direzioni degli ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia ovvero al Ministero difesa - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici (Marina) - Divisione stato giuridico e alla Direzione generale di sanità militare marittima.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 settembre 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1966
Registro n. 49 *Difesa-Marina, foglio n.* 254.

Estratto di regolamento per gli ufficiali farmacisti della Marina militare in servizio attivo permanente (approvato con regio decreto 5 luglio 1923, n. 1503).

(*Omissis*).

Art. 4.

Gli esami di concorso per l'ammissione a tenente farmacista consisteranno di quattro prove: una scritta, una orale e due pratiche, giusta il programma seguente:

a) prova scritta (durata massima otto ore): chimico-farmaceutica e tossicologia;

b) prova orale (durata massima 40 minuti): materia medica nella parte attinente ai farmacisti;

c) prima prova pratica (durata massima otto ore): analisi di una sostanza medicinale compresa nella Farmacopea ufficiale allo scopo di constatarne i caratteri e svelarne le eventuali adulterazioni od alterazioni.

Sul tavolo di lavoro si troverà soltanto il materiale da esaminare o da analizzare, su di un foglio di carta saranno enunciati lo scopo della ricerca e tutte quelle spiegazioni che la Commissione avrà convenuto di dover dare.

Un inserviente del laboratorio sarà messo a disposizione dell'esaminando; egli dovrà fornire a questo tutti gli strumenti, apparecchi e reattivi, a misura che gli verranno richiesti, ed attendere anche alla nettezza dei vetri.

Ai concorrenti sarà concesso di consultare una guida per analisi chimiche che la Commissione porrà a loro disposizione.

Trascorso il tempo assegnato, l'esaminando non potrà più ritornare sulle ricerche fatte.

Egli dovrà compilare apposita relazione scritta circa il risultato, cui è pervenuto, e dar ragione del procedimento tenuto e del valore della ricerca, fatta in relazione ai quesiti proposti sul tema, e quindi rispondere alle domande che gli saranno eventualmente rivolte dai componenti della Commissione;

d) seconda prova pratica (durata massima di un'ora): tecnica di farmacia.

Ciascun candidato dovrà procedere inappuntabilmente alla spedizione di una ricetta; nel caso che vi sia incompatibilità

fra gli elementi di essa o preveda che la somministrazione, per errore di compilazione, importi danno e pericolo per l'ammalato, l'esaminando è tenuto a farlo notare.

Ultimata la spedizione, il candidato dovrà rispondere alle domande, che, sul procedimento della medesima, potranno essergli rivolte.

I temi per ciascuna prova saranno volta per volta compilati dalla Commissione esaminatrice in seduta segreta, il presidente prenderà tutte le necessarie misure, affinchè i candidati non ne vengano a conoscenza prima di essere ammessi nella sala di esame.

In ciascuna prova la Commissione procederà prima alla votazione per la idoneità, che è segreta, e poi a quella del merito, che è palese: il merito sarà espresso con punti, che vanno da 0 a 9 pei non riusciti idonei e da 10 a 20 per gli idonei.

I candidati caduti in una prova sono esclusi dalle altre.

Modello di domanda su carta da bollo da L. 400.

Al Ministero della difesa - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici (Marina) - Divisione stato giuridico — ROMA

Io sottoscritto . . nato a . . (provincia di .) il . . appartenente al Distretto militare (o Capitaneria di porto) di . . residente a (1) . . (provincia di . .) via . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso per esami a 1 posto di tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . del .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3) .

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso l'Università di . nell'anno accademico . . con la votazione di .

di aver conseguito l'abilitazione professionale in data . . . presso l'Università di . .,

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .

Allego una fotografia debitamente bollata ed autenticata.

., lì . . . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . .

---

(1) Luogo di residenza; qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali, è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio e sufficiente il visto del comandantte di Corpo.

(8312)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, modificata con legge 23 dicembre 1965, n. 1418;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1966, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità;

Accertato che nel ruolo predetto risulta attualmente disponibile un posto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di laurea in Scienze biologiche, conseguito presso Università o Istituto superiore della Repubblica;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

E) età non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 aprile 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso Università od Istituti di istruzione universitaria.

In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40.

Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40.

Per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego, il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni;

4) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie equiparate. Il limite massimo di età è protratto altresì a 55 anni per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, nonchè per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, nonchè nei confronti del personale che presti la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331 e successive modifiche, purchè in possesso degli altri requisiti.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'Ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Ufficio per l'ordinamento delle carriere, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) le lingue straniere di cui al successivo art. 6 nelle quali intendono sostenere l'esame orale.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli con il relativo elenco in duplice copia che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'Ufficio per l'ordinamento delle carriere trasmetterà alla Commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 4.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, una prova pratica ed una orale.

A) *Prove scritte*:

1) Svolgimento di un tema su un argomento di fisica generale;

2) Svolgimento di un tema su un argomento di biologia generale;

3) Svolgimento di un tema su un argomento di biofisica molecolare.

B) *Prova pratica*:

Riconoscimento delle più comuni apparecchiature di laboratorio di biofisica, discussione delle loro caratteristiche e dimostrazione del loro impiego.

C) *Prova orale*:

Discussione dei compiti scritti e della prova pratica;

Colloquio mirante ad accertare la coltura generale del candidato in campo scientifico e tecnico;

Lettura e traduzione a vista in italiano di un brano di argomento scientifico da due lingue straniere, scelte dal candidato tra: francese, inglese, tedesco e russo;

Ordinamento e compiti, in linee generali. dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi nella prova pratica.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica e quello riportato nella prova orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'Ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta da bollo;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta da bollo di cui alla circolare numero 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202360/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta da bollo rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, numero 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato su prescritta carta da bollo dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta da bollo, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche la attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, numero 1306, dovranno presentarc un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

n) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su prescritta carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su prescritta carta da bollo rilasciata dal sindaco del Comune di residenza;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famigli numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

r) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su prescritta carta da bollo, in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

s) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3., dovranno produrre un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dall'Amministrazione competente;

t) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incarcati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'Ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certifiicato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9 salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dvranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà assunto in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguirà, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo, la nomina ad assistente nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di fisica dell'Istituto superiore di Sanità.

Art. 13.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1966

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1966
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 358

(7173)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di sperimentatore per la specializzazione in biologia marina

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami ad un posto di sperimentatore nel ruolo degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva degli sperimentatori, per la specializzazione in biologia marina, indetto con il decreto ministeriale 18 ottobre 1965, avranno luogo a Roma, via Torino n. 45, nei giorni 9, 10 e 11 novembre 1966, con inizio alle ore 8.

(8296)

MINISTERO DEL TESORO

Diario dell'esperimento pratico del concorso a quattro posti di operaio qualificato in prova (2ª categoria - coeff. 157) nel ruolo degli operai permanenti della Ragioneria generale dello Stato, con la qualifica di conduttore di macchine utensili automatiche semiautomatiche.

L'esperimento pratico del concorso a quattro posti di operaio qualificato in prova (2ª categoria - coeff. 157) nel ruolo degli operai permanenti della Ragioneria generale dello Stato, con la qualifica di: conduttore di macchine utensili automatiche semiautomatiche, indetto con decreto ministeriale 4 dicembre 1965, avranno luogo in Roma, presso il palazzo del Ministero del tesoro, via XX Settembre, 3° piano, Ragioneria generale dello Stato, stanza 145, nei giorni 10 e 11 novembre 1966, alle ore 17 ed il successivo giorno 12 alle ore 9.

(8318)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso di pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico a centocinquantasei posti di operaio permanente limitatamente alle qualifiche di mestiere di 3ª e 4ª categoria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici n. 8 del mese di agosto 1966, pubblica il decreto ministeriale 30 luglio 1965, n. 20202, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1966, registro n. 1, foglio n. 193, ed il decreto ministeriale 30 luglio 1965, n. 20201, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1965, registro n. 28, foglio n. 376, con cui sono state approvate le graduatorie generali di merito, nonchè le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso a centocinquantasei posti di operaio permanente in prova, rispettivamente alle qualifiche di mestiere di 3ª e di 4ª categoria.

(8299)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 828, del 12 febbraio 1964, con il quale è stato bandito il concorso per i posti di condotta ostetrica, vacanti in provincia di Messina al 30 novembre 1963;

Visti gli atti relativi allo svolgimento del concorso e la graduatoria formulata dalla Commissione esaminatrice e riconosciutane la regolarità;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1955, n. 28;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle partecipazioni al concorso indicato in premessa:

1. Ceraolo Carmela . . . . punti 73,161
2. Zagami Giuseppina . . . . . . » 70,733
3. D'Amico Giovanna . . . . . . » 69,658
4. Amato Maria . . . . » 68,000
5. Baudo Nunziata . . . . » 67,597
6. Lenzarini Liliana . . . . » 66,733
7. Miceli Iolanda . . . . » 66,500
8. Blancato Maria . . . . » 65,596
9. Galletta Filippa . . . . » 64,595
10. Orlando Tindara Grazia . . . . . » 63,165
11. Alizzi Maria . . . . » 63,163
12. Mortelliti Grazia . . . . » 63,000
13. Munaò Giovanna . . . . » 62,998
14. Cammaroto Nunzia . . . . . . » 62,997
15. Lo Gullo Maria . . . . » 62,931
16. Di Pino Carmela . . . . » 62,532
17. Casella Ida . . . . » 62,394
18. Costa Santa . . . . » 62,330
19. De Matteo Elvira . . . . » 61,563
20. Radice Rosaria . . . . » 61,297
21. D'Amico Carmela . . . . » 61,131
22. Trattaro Angela . . . . » 60,998
23. Montalto Teodolinda . . . . . . » 60,197
24. Quartararo Maria . . . . » 60,165
25. Muscarella Michelina . . . . . . » 59,466
26. Milici Angela . . . . » 59,330
27. De Matteo Concettina . . . . . . » 58,898
28. Maio Domenica . . . . » 58,466
29. Tranquillo Rosaria . . . . . . » 58,299
30. Colicchia Tindara . . . . » 58,250
31. Comparato Maria . . . . » 58,233
32. Azzara Mariantonia . . . . . . » 57,964
33. Li Causi Rosa . . . . » 57,862
34. Carcione Concetta . . . . » 57,830
35. Abbate Francesca . . . . » 57,665
36. Mondello Carolina . . . . » 57,664
37. Puglisi Giuseppa . . . . » 57,566
38. Cracò Maria Rosa . . . . » 57,515
39. Tricomi Giuseppina . . . . . . » 57,000
40. Genovese Filippa . . . . » 56,566
41. Turrisi Rosaria . . . . » 56,133
42. Fragale Antonina . . . . » 56,098
43. Deraco Virginia . . . . » 55,796
44. Di Pasquale Domenica . . . . . . » 55,525
45. Rampulla Maria . . . . » 55,061
46. Cacciola Caterina . . . . » 54,898
47. Molino Annunciata . . . . » 54,631
48. Marsanopoli Elvira . . . . » 54,466
49. Merlino Emma . . . . » 54,262
50. Borgia Anna . . . . » 54,165
51. Fucile Caterina . . . . » 54,032
52. Casablanca Giovanna . . . . . . » 54,000
53. Aliquò Maria . . . . » 52,000
54. Sinatra Giacoma . . . . » 52,661
55. Benassi Ulma . . . . » 52,641
56. Pirrone Rosa . . . . » 52,000
57. Catalfamo Italia . . . . » 51,963
58. Quartarone Carmela . . . . . . » 51.564
59. Marino Antonia . . . . » 51,464
60. Gazzara Domenica . . . . » 51,199
61. Foti Carmela . . . . » 50,998
62. Bucca Venera . . . . » 50,500
63. Rigolizzo Concetta . . . . » 50,500
64. Emanuele Lucia . . . . » 48,830
65. Monzù Maria . . . . » 48,728
66. Calabria Ida Erminia . . . . . . » 48,563
67. Randazzo Flavia . . . . » 48,500
68. Giuliano Maria Francesca . . . . . » 48,031
69. Romano Annetta . . . . » 47,932
70. Mangione Rosa . . . . » 47,563
71. Zirillo Francesca . . . . » 47,165
72. Lattuca Linda . . . . » 47,065
73. Morabito Paola . . . . » 46,500
74. Zaiti Alessandra . . . . » 45,631
75. Gitto Domenica . . . . » 45,500
76. Liuzzo Angela . . . . » 44,199
77. Mazzeo Concetta fu Rosario . . . . » 42,000

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 10 ottobre 1966

p. *Il medico provinciale*: TRIFILÒ

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto pari numero del 10 ottobre 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria delle partecipanti al concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Messina al 30 novembre 1963;

Considerato che occorre procedere alla dichiarazione delle vincitrici;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le concorrenti appresso indicate sono dichiarate vincitrici dei posti di condotta ostetrica come a fianco indicati:

1) Ceraolo Carmela: Patti, frazione Marina;
2) Zagami Giuseppa: Scaletta Zanclea;
3) D'Amico Giovanna: Rometta, 2ª condotta;
4) Amato Maria: Barcellona P.G., frazione Calderà;
5) Baudò Nunzia: Antillo;
6) Lenzarini Liliana: Fiumedinisi;
7) Miceli Iolanda: Fondachelli Fantina;
8) Blancato Maria: Montalbano Elicona, frazioni Braidi, S. Marina e S. Barbara;
9) Galletta Filippa: Novara Sicilia, frazione S. Basilio;
10) Orlando Tindara: Caronia, 1ª condotta;
11) Alizzi Maria: Lipari, frazione di Vulcano;
12) Mortelliti Grazia: Capizzi.
13) Munaò Giovanna: Tusa.

I sindaci dei Comuni interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 10 ottobre 1966

p. *Il medico provinciale*: TRIFILÒ

(8130)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1746 del 6 maggio 1966, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Ferrara alla data del 30 novembre 1964 di cui al decreto n. 1232 del 15 marzo 1965;

Vista la nota del Ministero della sanità n. 300.XIII.12488.IV.29.C del 9 settembre 1966, con la quale, in sostituzione del dottor Luigi Poli che in seguito alle sue dimissioni non fa più parte del Ministero della sanità, viene designato il prof. dott. Lanzola Ermanno, medico provinciale superiore;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il prof. dott. Lanzola Ermanno, medico provinciale superiore è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, in sostituzione del dott. Luigi Poli dimissionario.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà sede a Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Ferrara, addì 27 settembre 1966

Il medico provinciale: SCANDURA

(7790)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Venezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 3524 in data 12 giugno 1965, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1964;

Visto il successivo decreto p. n. in data 23 aprile 1966, con il quale si è provveduto alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Visto il decreto n. 5994 in data 12 maggio 1966, concernente l'ammissione dei candidati che avevano presentato regolare domanda e che erano in possesso dei requisiti di legge;

Visti i verbali degli esami di concorso presentati dalla Commissione giudicatrice e riscontrata regolare la graduatoria di merito formulata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti a servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Combi Francesco . . . . . punti 58,072 su 120
2. Franzoso Italo . . . . . . » 56,695 »
3. Gasparini Paolo . . . . . . » 55,728 »
4. Braga Aldo . . . . » 42,165 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Venezia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Venezia, addì 7 ottobre 1966

Il medico provinciale: BAGNATO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 3524 in data 12 giugno 1965, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto in data odierna n. 5820/1, con il quale si è provveduto ad approvare la graduatoria dei candidati dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi, indicate da ciascun candidato nella propria domanda, in relazione alla graduatoria di merito già approvata;

Ritenuto di dover dichiarare i candidati vincitori di ciascuna sede messa a concorso, a norma dell'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Combi Francesco: Martellago (condotta unica);
2) Franzoso Italo: Camponogara (condotta unica);
3) Gasparini Paolo: Venezia (condotta della Giudecca).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Venezia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e all'albo pretorio della prefettura di Venezia e dei Comuni interessati.

Venezia, addì 7 ottobre 1966

Il medico provinciale: BAGNATO

(8129)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 06776 e n. 06777 in data 25 giugno 1966, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1964;

Vista la nota n. 1446 del 22 luglio 1966 del comune di Valle dell'Angelo, con la quale si dà comunicazione della rinuncia del dott. Costa Antonio alla condotta medica di quel Comune;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria il dott. Costa Antonio;

Considerato che il dott. Moricca Emilio, all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare la condotta di cui avanti;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Moricca Emilio è dichiarato vincitore del posto di medico condotto di Valle dell'Angelo.

Il sindaco del comune di Valle dell'Angelo è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 23 settembre 1966

Il medico provinciale: GALLO

(7868)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TORINO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Torino.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 13776 in data 30 dicembre 1964, modificato con decreto n. 10459 in data 23 novembre 1965, con il quale venne indetto il pubblico concorso a un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Torino al 30 novembre 1964;

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 10 del decreto presidenziale 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto nonchè le terne proposte dal competente organo di categoria e dal Comune interessato;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico, indetto con decreto 30 dicembre 1964, n. 13776, per il conferimento di un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Torino, è costituita come segue:

Presidente:

Camponi dott. Mario, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Battisti dott. Sergio, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Ferrari dott. Lelio, ispettore generale veterinario dirigente l'Ufficio veterinario provinciale di Cuneo;

Risbocci dott. prof. Giovanni, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria;

Mantovani dott. prof. Giovanni, docente in malattie infettive profilassi, polizia veterinaria;

Tempia dott. Piero, veterinario condotto.

Segretario:

Valenti dott. Salvatore, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e le prove d'esame avranno inizio presso l'Ufficio del veterinario provinciale di Torino entro sessanta giorni dalla scadenza di tale mese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale e della prefettura di Torino.

Torino, addì 5 ottobre 1966

Il veterinario provinciale: GARLANDA

(8160)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SASSARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 407 del 19 febbraio 1966, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a quattro posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Sassari al 30 novembre 1965;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Viste le terne proposte dai Comuni interessati e dall'Ordine provinciale dei veterinari;

Preso atto delle designazioni formulate dal Ministero della sanità e dalla prefettura di Sassari;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è così costituita:

Presidente:

Corea rag. Vincenzo, direttore di divisione presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Sassu dott. Alberto Manlio, direttore di sezione presso la prefettura di Sassari;

Saba dott. Bruno, veterinario provinciale capo, in servizio presso il Ministero della sanità;

Corticelli prof. Bruno, docente di ruolo presso l'Università di Sassari;

Ubertalle prof. Antonio, docente di ruolo presso l'Università di Sassari;

Demurtas dott. Fausto, veterinario condotto.

Segretario:

Scanu dott. Mario, consigliere di 2ª classe presso la prefettura di Sassari.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale, all'albo pretorio della prefettura di Sassari ed all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Sassari, addì 6 ottobre 1966

Il veterinario provinciale: PIGA

(7976)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI COSENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Cosenza.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 31 marzo 1965, n. 295, con cui è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto del comune di Acri vacante al 30 novembre 1964;
Considerato che si deve procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;
Viste le designazioni pervenute dall'Ordine provinciale dei veterinari e dai Comuni interessati;
Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per la copertura del posto di veterinario condotto indetto con il bando sopra citato è costituita come segue:

Presidente:

Nociti dott. Domenico, direttore di divisione del ruolo amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Bellani dott. Luigino, veterinario provinciale superiore in servizio presso il Ministero della sanità;
Tarsia dott. Vincenzo, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso la prefettura di Cosenza;
Bianchi prof. dott. Carlo, docente di ruolo di clinica medica veterinaria dell'Università di Milano;
Corsico prof. dott. Giuseppe, docente di ruolo di tecnica conserviera degli alimenti di origine animale presso l'Università di Milano;
Ottavio dott. Vigna, veterinario condotto di Pedace.

Segretario:

Ceccherini dott. Guido, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso la prefettura di Cosenza.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato anche, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Cosenza ed all'albo pretorio della prefettura di Cosenza e dei Comuni interessati.

Cosenza, addì 5 ottobre 1966

Il veterinario provinciale: MUSACCHIO

(8133)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI COSENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cosenza.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 3 marzo 1966, n. 178, con cui è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario condotto del comune di Bisignano, del Consorzio di Mormanno e del Consorzio di S. Marco Argentano vacanti al 31 dicembre 1965;
Considerato che si deve procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;
Viste le designazioni pervenute dall'Ordine provinciale dei veterinari e dai Comuni interessati;
Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per la copertura dei posti di veterinario condotto indetto con il bando sopra citato è costituita come segue:

Presidente:

Nociti dott. Domenico, direttore di divisione del ruolo amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Bellani dott. Luigino, veterinario provinciale superiore in servizio presso il Ministero della sanità;
Tarsia dott. Vincenzo, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso la prefettura di Cosenza;
Bianchi prof. dott. Carlo, docente di ruolo di clinica medica veterinaria dell'Università di Milano;
Corsico prof. dott. Giuseppe, docente di ruolo di tecnica conserviera degli alimenti di origine animale presso l'Università di Milano;
Cannata dott. Benedetto, veterinario condotto di Cerchiara di Calabria.

Segretario:

Ceccherini dott. Guido, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso la prefettura di Cosenza.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato anche, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Cosenza ed all'albo pretorio della prefettura di Cosenza e dei Comuni interessati.

Cosenza, addì 5 ottobre 1966

Il veterinario provinciale: MUSACCHIO

(8134)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.